



Distretto scolastico n°27

Istituto Comprensivo “Matteotti-Cirillo”

Via Baracca,23 –80028 Grumo Nevano (NA)

Tel. 081-8333911: Fax 081 5057569 C.F 80060340637.Cod. Mecc:NAIC897007

Email:naic897007@istruzione.it sito web: www.matteotti-cirillo.edu.it

NAIC897007@pec.istruzione.it



Circ. 341

I.C. "MATTEOTTI - CIRILLO"
GRUMO NEVANO (NA)
Prot. 0002684 del 01/04/2022
II (Uscita)

Ai docenti tutti
Ai genitori
Agli alunni
Al DSGA
Al personale ATA

OGGETTO: DECRETO-LEGGE DEL 24/03/2022, N. 24 “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID- 19, IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA” – (GU – SERIE GENERALE N. 27 DEL 24/03/2022 e Nota MI 410 del 29 marzo 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto-legge del 24/03/2022, n. 24 “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

VISTA la nota MI 410 del 29 marzo 2022

INFORMA

il Personale in indirizzo che é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge contenente le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid- 19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile.

Il presente provvedimento è entrato in vigore il 25 marzo. Di seguito le misure previste per la scuola con la fine dello stato di emergenza fissato per il giorno 31 marzo 2022

Le regole generali di sicurezza in tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

- Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). **La mascherina non va indossata durante le attività sportive.**

- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali - logistiche degli edifici non lo consentano.
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- Fino al 30 aprile si potrà accedere alle strutture scolastiche esibendo il cosiddetto **green pass base** (vaccinazione, guarigione o test)
- **Fino al 30 aprile** si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il **Green Pass Base** (vaccinazione, guarigione o test). Per il personale scolastico il possesso del green Pass Base e la verifica dell'obbligo vaccinale verrà effettuato attraverso la piattaforma ministeriale del SIDI o, laddove necessario, attraverso l'App VerificaC19;
- **Riammissione in classe degli alunni positivi** al SARS CoV-2 avviene con la sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Il test può essere effettuato anche in centri privati a ciò abilitati;
- I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

GESTIONE CASI DI POSITIVITA'

1. Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

| Scuola dell'infanzia | In assenza e fino a tre casi di positività | In presenza di almeno 4 casi di positività |
|--|---|---|
| BAMBINI | <p>Nessuna misura.</p> <p>Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).</p> | <p>Nessuna misura.</p> <p>Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.</p> |
| Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe | <p>Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).</p> | <p>Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.</p> |

Misure precauzionali per la scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

| Scuola dell'infanzia | In assenza e fino a tre casi di positività | In presenza di almeno 4 casi di positività |
|---|--|---|
| Alunni | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 |
| Personale che presta servizio nella classe | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale, i docenti e per i compagni di classe/sezione, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con un'autocertificazione

PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE

Sarà cura del docente coordinatore di classe/sezione:

-Acquisire dai genitori la segnalazione di ogni caso e il referto che lo attesta

-Segnalare al Dirigente Scolastico la situazione della classe/sezione solo qualora si arriv al 4° CASO al fine di consentire alla Scrivente gli adempimenti previsti (segnalazione alle autorità competenti e distribuzione dei DPI per l'autosorveglianza)

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. In caso di intervallo di tempo più lungo, il conteggio riparte da zero. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico

PROCEDURE PER LA RIAMMISSIONE

La riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-19 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, in farmacia o in centri privati a ciò abilitati (no test autosomministrato).

Il docente di classe/sezione (in servizio alla prima ora) acquisirà agli atti il solo esito del tampone : non occorre più il certificato di guarigione / fine isolamento.

CONTATTI STRETTI

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 è applicato il regime dell'autosorveglianza, in questo caso vi è:

- obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi;
- obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Pertanto le disposizioni sanitarie delle quarantene saranno cancellate. I contatti stretti dei positivi saranno posti in autosorveglianza e, a scuola, frequenteranno sempre in presenza

Scuola Infanzie- Primaria e Secondaria di primo grado: alunni positivi e alunni fragili

- Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento (**positivi COVID**), possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata** su richiesta della famiglia, accompagnata da specifico certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.
- Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione (**alumni fragili**), qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, è garantita la **possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza** nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

DISTRIBUZIONE MASCHERINE

Tenuto conto della cessazione della fornitura di mascherine di tipo FFP2 da parte della struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nella scuola dell'Infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza degli alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie codesta IS provvederà alla distribuzione di :

- mascherine chirurgiche coerentemente con le dotazioni assicurate all'IC dalla nuova Unità organizzativa che sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19;
- di mascherine del tipo FFP2 ad alunni e personale scolastico in auto sorveglianza come previsto dalle nuove disposizioni.

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievi

IN SINTESI:

| SCUOLA | CHI | MISURA sino a 3 casi positivi | MISURA con almeno 4 casi positivi* |
|------------|------------------------------------|---|---|
| INFANZIA | BAMBINI di età inferiore ai 6 anni | NESSUNA MISURA | NESSUNA MISURA |
| | BAMBINI di età superiore ai 6 anni | MASCHERINA CHIRURGICA <i>è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva</i> | MASCHERINA FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il positivo |
| | PERSONALE scolastico | | |
| PRIMARIA | ALUNNI | MASCHERINA CHIRURGICA <i>è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva</i> | MASCHERINA FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il positivo |
| | PERSONALE scolastico | | |
| SECONDARIA | ALUNNI | MASCHERINA CHIRURGICA <i>è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva</i> | MASCHERINA FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il positivo |
| | PERSONALE scolastico | | |

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

L'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo, che deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'art. 9, comma 3, del DL 52/2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del DL 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

Il DL 24/2022 prevede che la vaccinazione sia il requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.

A decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente non vaccinato che non potrà svolgere attività didattiche con gli alunni ma sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Detto personale viene sostituito con personale supplente, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

Fino al 15 giugno 2022 resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. **Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni**. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *"l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale"*.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale **il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica**. Non andrà, dunque, in classe.

Fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del **personale docente** non vaccinato sono quelle del personale temporaneamente inidoneo all'insegnamento. La nota 620 specifica che, il **personale ATA**, non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni", pur se inadempiente all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, può essere riammesso in servizio dalla data di entrata in vigore del DL 24/2022, e può essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività del proprio profilo professionale.

Fino al termine del 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire la certificazione verde COVID -19 da vaccinazione, guarigione o test di cui all'art. 9, comma 1, lettera a-bis, del DL 52/2021.

ATTENZIONE!

Il miglioramento del quadro epidemiologico ha permesso la semplificazione delle disposizioni e la gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico, consentendo lo svolgimento in presenza dell'attività didattica anche laddove si dovessero verificare più casi positivi all'interno di una stessa classe o sezione. Tuttavia, la cessazione dello stato di emergenza **non significa la scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari**, come dimostrano i numeri crescenti dei contagi soprattutto nella nostra isola.

È pertanto fondamentale che tutti continuino a rispettare le misure di sicurezza e ad usare il buon senso in ambito scolastico ma soprattutto fuori da scuola.

Si invita ogni componente della comunità scolastica alla massima prudenza, per tutelare sé stessi e gli altri.

Resto a disposizione per ogni eventuale comunicazione e/o chiarimento.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.^{ssa} Giuseppina NUGNES

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)